



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Via Consolare Valeria, 334 - cap 98030 Sant'Alessio Siculo

Tel. 0942/751036
Fax 0942/684676

E mail: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it
Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

ORDINANZA N. 03 DEL 16/01/2021

Oggetto:	Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio dal giorno 18 al giorno 29 gennaio 2021 – Scuola "A.Gussio" Sant'Alessio Siculo.
----------	---

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTE le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e, da ultimo, del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, al 31.01.2021;

VISTO il Decreto-Legge del 7 Ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 Ottobre 2020, contenente misure di contrasto e contenimento dell'emergenza da Covid-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 Ottobre 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica*

da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO il *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 Novembre 2020* contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che con il citato DPCM la Regione Siciliana è stata inserita nell'area del territorio nazionale *“caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»* pubblicato nella GU Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n.158 *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”* pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172 *“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”* pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 24 dicembre 2020, in cui si riporta che *“Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;*

VISTA la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente *«Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020- 2021»*, come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020;

VISTO il DPCM del 15 gennaio 2021 che ha fissato nuove disposizioni valedoli dal 16 gennaio al 5 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 15 gennaio 2021 che ha riclassificato le regioni italiani secondo il rischio di diffusione del covid 19, e che ha classificato la Sicilia in zona rossa, ossia con il massimo livello di rischio;

VISTA l'ordinanza contigibile ed urgente del PRS del 15.01.2021, con validità dal 17 al 31 gennaio, che ha dettato ulteriori misure restrittive, che ha previsto che le attività didattiche per le scuole secondarie si svolgano in modalità a distanza, che l'espletamento delle attività didattiche per le scuole primaria e dell'infanzia possano essere effettuate in presenza;

CONSIDERATO che ogni amministrazione sulla base di valutazioni di specifiche situazioni può adottare misure di contenimento al fine di limitare e ridurre i contagi da Covid-19;

CONSIDERATO l'aggravarsi della condizione di emergenza socio sanitaria nell'intera Regione che ha comportato la classificazione della stessa come zona rossa e l'andamento dei contagi del virus covid 19, che, al momento, si mantiene in crescita nel territorio del comprensorio Jonico;

CONSIDERATO che presso l'istituto scolastico comunale *“A.Gussio”* gravita anche personale proveniente da zone limitrofe al comune di S. Alessio Siculo e ciò può comportare in questo momento un rischio effettivo di contagio in ambito scolastico e quindi con possibili ricadute negative sull'intera popolazione comunale;

RITENUTO necessario, al fine di contenere la diffusione del virus in ambito scolastico, mantenere in via temporanea e precauzionale, la sospensione dell'attività didattica in presenza e sentita la Dirigente Scolastica, dell'Istituto comprensivo di Santa Teresa di Riva, procedere alla continuazione della DAD (Didattica Digitale Integrata), anche alle scuola primaria al fine di garantire il diritto all'istruzione;

RITENUTO di dovere adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 1/2021, come modificata ed integrata con ordinanza n. 2/2021, al fine di permettere agli alunni disabili o portatori di bisogni educativi speciali di potere fruire in presenza delle prestazioni scolastiche/educative;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO il Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158;

VISTO il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020 e del 15.01.2021;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833,

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

ORDINA

Dal 17 al 29 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo all' Autorità Scolastica competente per il territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo, la rimodulazione delle stesse. È fatta salva la facoltà dei dirigenti scolastici, in funzione delle esigenze organizzative dei singoli istituti e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di ammettere, comunque, in presenza gli alunni portatori di disabilità o di bisogni educativi speciali;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza si applica una sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00.

È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Municipale, alle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza, oltre ad essere resa pubblica mediante inserimento all'Albo pretorio online, sul sito internet istituzionale e su tutti i mezzi di comunicazione ufficiali dell'Ente, venga trasmessa a:

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comando Stazione Carabinieri di Sant'Alessio Siculo;
- Polizia Metropolitana di Messina;
- Polizia Municipale di Sant'Alessio Siculo
- Dirigente scolastico Istituto comprensivo Santa Teresa Riva;

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto, nei termini e forme di legge, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania, oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

IL SINDACO
Dott. Nanzio Giovanni Foti

